



COMUNE DI AUSTIS *Provincia di Nuoro*

Corso Vittorio Emanuele N. 20 – 08030 - Telef: 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058

P.I. 00180590911-e-Mail: austis.comune@tiscali.it - P.C.austis.comune@cert.ollsys.it

Sito Web: www.comune.austis.nu.it

AVVISO PUBBLICO

Misura nazionale di contrasto alla povertà - Reddito di inclusione (REI)

SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL 1° DICEMBRE 2017, LE FAMIGLIE IN POSSESSO DEI REQUISITI FAMILIARI ED ECONOMICI POTRANNO RICHIEDERE IL REI PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:

- a) **un beneficio economico** erogato attraverso l'attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA
- b) **un progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ReI deve essere presentata al comune di residenza sulla base dell'apposito modello di domanda predisposto dall'Inps, disponibile nei comuni, nel sito dell'Inps - <https://www.inps.it> - e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <http://www.lavoro.gov.it/>

REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO

il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

REQUISITI FAMILIARI

Il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

A - presenza di un componente di età minore di anni 18;

B - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;

C - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto).

D - presenza di almeno una persona di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. (Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).

Il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l'intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

- 1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- 2) un valore dell'ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000;
- 3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
- 4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
- 5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa.

L'ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio

DECORRENZA E DURATA

Il ReI è concesso a decorrere dall'1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI. Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

MISURA DEL BENEFICIO

Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui

all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013[3], nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.

La misura è soggetta, in sede di prima applicazione, ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l'importo del beneficio non può essere superiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (pari per il 2017 a 5.824,80 euro).

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametri
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Tuttavia, l'applicazione del tetto massimo di importo annuale comporta l'abbattimento dell'importo massimo annuo erogabile ad un nucleo di 5 componenti, nella misura di 5.824,80 euro, e l'effettiva mancata applicazione dell'incremento di 0,35 per ciascun ulteriore componente.

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,5 2
2	€ 3.532,50	€ 294,38 3
3	€ 4.590,00	€ 382,5 4
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5 o più	€ 5.824,80	€ 485,4

Il Rei è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Austis 01.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MARIA DOMENICA PORCU